



Bruxelles, 3.4.2024
COM(2023) 514 final/2
DOWNGRADED on 1.4.2024

2023/0313 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alle posizioni da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della decima
sessione della conferenza delle parti della convenzione quadro dell'Organizzazione
mondiale della sanità (OMS) per la lotta contro il tabagismo (FCTC)**

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulle posizioni da adottare a nome dell'Unione nell'ambito della decima sessione della conferenza delle parti della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta contro il tabagismo, che si terrà a Panama dal 20 al 25 novembre 2023.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. Convenzione quadro dell'OMS per la lotta contro il tabagismo

La convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta contro il tabagismo ("FCTC" o "convenzione") mira a proteggere le generazioni presenti e future dalle conseguenze del consumo di tabacco fornendo un quadro per l'attuazione delle misure di lotta contro il tabagismo delle parti a livello nazionale, regionale e internazionale al fine di ridurre la prevalenza del consumo di tabacco e l'esposizione al fumo del tabacco. La convenzione è entrata in vigore il 27 febbraio 2005 e l'Unione europea e tutti i suoi Stati membri ne sono parti¹.

2.2. Conferenza delle parti

La conferenza delle parti ("COP") è un organo istituito dalla convenzione il cui compito consiste nel riesaminarne periodicamente l'attuazione e prendere le decisioni necessarie a promuoverne l'attuazione efficace. La COP può adottare protocolli, allegati ed emendamenti della convenzione. A tal fine la COP, tra le altre cose, promuove lo scambio di informazioni e l'elaborazione e il perfezionamento di metodologie per la ricerca e la raccolta di dati nel settore della lotta contro il tabagismo, la valutazione di strategie, piani e programmi, nonché di misure strategiche, legislative e di altro tipo mediante l'adozione di decisioni corredate di linee guida e raccomandazioni elaborate nell'ambito di un ampio processo di consultazione intergovernativo e generalmente riconosciute dalle parti come strumento prezioso e autorevole per l'attuazione della convenzione. La COP adotta inoltre relazioni periodiche sull'attuazione della convenzione.

Le sessioni ordinarie della COP si tengono ogni due anni. Conformemente al regolamento interno della COP, il segretariato della convenzione (altresì detto "segretariato") deve trasmettere alle parti l'ordine del giorno provvisorio unitamente ad altri documenti giustificativi (spesso contenenti progetti di decisioni) per ciascun punto all'ordine del giorno almeno 60 giorni prima dell'inizio della COP². In sede di COP le decisioni relative alle questioni finanziarie e di bilancio sono adottate per consenso. Per tutte le altre decisioni è necessario compiere ogni sforzo per raggiungere un accordo per consenso. In ultima istanza le decisioni sulle questioni sostanziali sono adottate con la maggioranza dei tre quarti dei voti espressi dalle parti presenti e votanti, mentre le decisioni sulle questioni procedurali devono essere adottate con la maggioranza dei voti delle parti presenti e votanti³.

2.3. Atti previsti in occasione della decima sessione della conferenza delle parti

¹ Decisione 2004/513/CE del Consiglio, del 2 giugno 2004, relativa alla conclusione della convenzione quadro dell'OMS per la lotta contro il tabagismo (GU L 213 del 15.6.2004, pag. 8).

² Regola 8 del regolamento interno della conferenza delle parti (FCTC).

³ Regola 50 del regolamento interno della conferenza delle parti (FCTC).

Si prevede che nel novembre 2023, in occasione della sua decima sessione ("COP10"), nell'ambito della COP si tenga un dibattito sostanziale e la COP adotti decisioni in particolare in merito a punti che sono stati rinviati in occasione della nona sessione, a causa del formato virtuale adottato durante la pandemia di COVID-19.

Tali punti rinviati comprendono decisioni sull'attuazione degli articoli 9 e 10 dell'FCTC relativi alla regolamentazione della composizione dei prodotti del tabacco e delle informazioni che devono figurare sui prodotti del tabacco, sulle linee guida e le raccomandazioni concernenti l'attuazione dell'articolo 13 dell'FCTC relativo alla pubblicità, alla promozione e alla sponsorizzazione transfrontaliera del tabacco e alla sua rappresentazione nei media di intrattenimento, e sui prodotti del tabacco nuovi ed emergenti.

Si prevede inoltre che sia discusso e deciso un possibile emendamento al regolamento interno della COP.

In sede di COP10 dovrebbero inoltre essere dibattute e adottate decisioni in relazione all'articolo 2, paragrafo 1, dell'FCTC per quanto riguarda misure lungimiranti di lotta contro il tabagismo, in relazione all'articolo 19 dell'FCTC concernente la responsabilità, sul miglioramento del sistema di comunicazione dell'FCTC, sul meccanismo di riesame dell'attuazione e sul contributo dell'FCTC alla promozione e al rispetto dei diritti umani. Infine, per quanto riguarda le questioni di bilancio e istituzionali, la COP10 dovrebbe adottare decisioni sulle proposte di piano di lavoro e di bilancio per il periodo finanziario 2024-2025, sul fondo d'investimento dell'FCTC, sul pagamento dei contributi accertati e sulle misure per ridurre le parti in arretrato, sul riesame del conferimento alle organizzazioni non governative dello status di osservatore della COP, sul rafforzamento delle sinergie tra la conferenza delle parti e l'Assemblea mondiale della sanità e sulla nomina del responsabile del segretariato.

3. POSIZIONI DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

Si prevede che la COP adotti determinate decisioni qualificantisi come "decisioni aventi effetti giuridici" ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). La COP dovrebbe inoltre adottare decisioni che non hanno effetti giuridici. Per motivi di efficienza procedurale, la presente proposta comprende le posizioni da adottare a nome dell'Unione per quanto riguarda entrambi i tipi di decisioni.

Il rinvio delle decisioni dalla nona alla decima sessione della COP consente di presentare già posizioni dell'Unione elaborate su molti punti, perché i relativi documenti giustificativi erano stati trasmessi prima della nona sessione della COP. Per contro, relativamente ai punti per i quali non sono ancora stati trasmessi documenti giustificativi si propone di adottare una linea più generale.

Per quanto riguarda l'attuazione degli articoli 9 e 10 dell'FCTC relativi alla regolamentazione della composizione dei prodotti del tabacco e delle informazioni che devono figurare sui prodotti del tabacco, in considerazione della necessità del monitoraggio costante della composizione e delle emissioni dei (nuovi) prodotti del tabacco, l'Unione dovrebbe accettare di continuare il lavoro a livello di un gruppo di esperti e di mantenere la sospensione del mandato del relativo gruppo di lavoro.

Per quanto riguarda la pubblicità, la promozione e la sponsorizzazione transfrontaliere del tabacco, in linea con le precedenti posizioni dell'Unione su questo tema a sostegno della piena attuazione dell'articolo 13 dell'FCTC, è opportuno approvare le linee guida specifiche qualora adempiano adeguatamente al mandato conferito dall'ottava sessione della COP.

Relativamente ai prodotti del tabacco nuovi ed emergenti, e in considerazione della preoccupante rapida crescita del mercato di tali prodotti e dei relativi effetti sulla salute umana, è opportuno sottolineare l'importanza di monitorarne costantemente il consumo e chiedere al segretariato e all'OMS di dare seguito alle loro relazioni.

L'Unione dovrebbe anche riconoscere la necessità di cooperare a livello internazionale per quanto riguarda il contributo dell'FCTC alla promozione e al rispetto dei diritti umani e accettare di operare a livello internazionale al fine di discutere misure lungimiranti di lotta contro il tabagismo conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, dell'FCTC.

È altresì opportuno che l'Unione accetti di cooperare e collaborare con tutte le parti per esaminare l'eventuale collegamento tra l'articolo 19 e l'articolo 5, paragrafo 3, dell'FCTC per quanto riguarda la responsabilità dell'industria del tabacco.

Data l'importanza del sistema di comunicazione dell'FCTC, che consente alle parti di trarre insegnamenti dalle rispettive esperienze nell'attuazione dell'FCTC, l'Unione dovrebbe sostenere l'ulteriore sviluppo di tale sistema.

Per quanto riguarda il meccanismo di riesame dell'attuazione, è opportuno che l'Unione approvi la sua istituzione, richiamando nel contempo l'attenzione sulla mancata piena attuazione dell'articolo 5, paragrafo 3, e dell'articolo 6 dell'FCTC.

L'Unione dovrebbe inoltre sostenere l'adozione delle proposte di piano di lavoro e di bilancio per il periodo finanziario 2024-2025 e suggerire di esaminare le possibilità di risparmio per evitare futuri aumenti dei contributi accertati.

In linea con le sue precedenti posizioni relativamente al fondo d'investimento dell'FCTC⁴, l'Unione dovrebbe sostenere le disposizioni giuridiche e amministrative proposte per il fondo, se opportuno alla luce dei principi di base evidenziati da essa stessa e dagli Stati membri in occasione della nona sessione della COP.

Sulla base dell'analisi delle loro relazioni, l'Unione dovrebbe sostenere il mantenimento dello status di osservatore della COP per 26 organizzazioni non governative.

Per quanto riguarda la discussione prevista in merito a possibili emendamenti al regolamento interno della COP, l'Unione dovrebbe sostenere gli emendamenti volti a semplificare il lavoro nell'ambito della COP, a prevedere l'organizzazione di sessioni virtuali della COP e a definire con maggiore chiarezza la partecipazione dell'Ufficio di presidenza della riunione delle parti alla nomina del responsabile del segretariato della convenzione, oltre all'emendamento che prevede la possibilità di designare un responsabile del segretariato facente funzione, ove necessario. L'Unione dovrebbe inoltre proporre di allungare il periodo di tempo a disposizione del segretariato per trasmettere i documenti ufficiali della conferenza portandolo ad almeno 120 giorni

⁴ Documento st13022/21 del Consiglio relativo alle posizioni da adottare nell'ambito della nona sessione della COP.

prima dell'inizio della COP, invece degli attuali 60 giorni. In questo modo si sosterrà l'adeguata preparazione delle future posizioni dell'Unione.

Per rafforzare le sinergie tra la COP e l'Assemblea mondiale della sanità, l'Unione dovrebbe accogliere positivamente l'opportunità di essere aggiornata in merito alle risoluzioni adottate dall'Assemblea che siano di rilievo per l'attuazione dell'FCTC.

Per quanto riguarda la nomina del responsabile del segretariato della convenzione, l'Unione dovrebbe sostenere il miglioramento del processo di selezione e di nomina del responsabile del segretariato⁵, in particolare per semplificare il processo di rinnovo unico del mandato, nel rispetto dei criteri oggettivi di prestazione. In tale contesto l'Unione dovrebbe inoltre sostenere il miglioramento dei criteri di selezione dei candidati alla posizione di responsabile del segretariato, che dovrebbero includere anche gli aspetti relativi al protocollo dell'FCTC.

Potrebbe essere necessario adeguare ulteriormente queste posizioni durante il coordinamento in loco nell'ambito della decima sessione della COP alla luce delle posizioni delle altre parti e del relativo andamento della COP.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, TFUE prevede l'adozione di decisioni che stabiliscano "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "*atti che hanno effetti giuridici*" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "*sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione*"⁶.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

La COP è un organo istituito da un accordo, la convenzione quadro dell'OMS per la lotta contro il tabagismo.

Alcuni atti di cui si prevede l'adozione in occasione della decima sessione della COP costituiscono atti che hanno effetti giuridici, poiché sono vincolanti o tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa dell'Unione, in particolare le direttive 2014/40/UE⁷ e 2003/33/CE⁸ del Parlamento europeo e del Consiglio.

⁵ La procedura è stata stabilita dalle decisioni FCTC/COP8(8) e FCTC/MOP1(12).

⁶ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, *Germania/Consiglio*, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti da 61 a 64.

⁷ Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 1).

⁸ Direttiva 2003/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco (GU L 152 del 20.6.2003, pag. 16).

La decisione prevista relativa alla pubblicità, alla promozione e alla sponsorizzazione del tabacco, compresa l'adozione di linee guida specifiche dell'FCTC supplementari sull'articolo 13 dell'FCTC, costituisce un atto avente effetti giuridici poiché è tale da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa dell'Unione sulla lotta contro il tabagismo.

L'articolo 1 della direttiva 2014/40/UE specifica chiaramente che uno degli obiettivi della direttiva è "*adempiere agli obblighi dell'Unione previsti dalla convenzione quadro dell'OMS per la lotta al tabagismo ('FCTC')*."

Inoltre il considerando 7 chiarisce ulteriormente che "*[l]intervento legislativo a livello dell'Unione è necessario anche per dare attuazione alla convenzione quadro dell'OMS per la lotta al tabagismo ('FCTC'), del maggio del 2003, le cui disposizioni sono vincolanti per l'Unione e i suoi Stati membri. Le disposizioni della FCTC sulla regolamentazione della composizione dei prodotti del tabacco, sulla regolamentazione delle informazioni che devono figurare sui prodotti del tabacco, sul confezionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco, sulla pubblicità e sul commercio illecito dei prodotti del tabacco sono particolarmente rilevanti. Nel corso di varie conferenze, le parti della FCTC, compresi l'Unione e gli Stati membri, hanno adottato per consenso una serie di linee guida per l'attuazione delle disposizioni della FCTC.*"

Inoltre, come indicato ai considerando 15 e 24 della direttiva 2014/40/UE, diverse disposizioni della direttiva sono state "richieste" dalle linee guida dell'FCTC⁹. L'articolo 3, paragrafo 4, e l'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2014/40/UE prevedono inoltre che la Commissione adotti atti delegati per integrare standard convenuti dalle parti dell'FCTC¹⁰.

Per quanto riguarda le linee guida dell'FCTC, la direttiva 2014/40/UE indica pertanto che esse sono accettate dalle istituzioni dell'Unione come fonte di diritto, e che incidono in modo determinante sul contenuto della normativa dell'Unione nel settore della lotta contro il tabagismo. La possibilità di tali linee guida di incidere in modo determinante sul contenuto della normativa dell'Unione deriva anche dal fatto che esse riguardano l'attuazione di determinate disposizioni dell'FCTC, che sono vincolanti per tutte le parti della convenzione. Di conseguenza, anche in futuro le istituzioni dell'Unione terranno conto delle decisioni della COP contenenti linee guida e raccomandazioni strategiche per lo sviluppo di ulteriori normative sul tabacco e sui prodotti correlati, in particolare nella prossima revisione delle direttive

⁹ Il considerando 15 riconosce che "[l]e linee guida FCTC sulla regolamentazione della composizione dei prodotti del tabacco e sulla regolamentazione delle informazioni che devono figurare sui prodotti del tabacco sollecitano, in particolare, l'eliminazione degli ingredienti che migliorano la gradevolezza, creano l'impressione che i prodotti del tabacco producano benefici per la salute, presentano una connotazione di energia e di vitalità o hanno proprietà coloranti", mentre il considerando 24 indica che "[è] anche necessario adeguare le disposizioni in materia di etichettatura per allineare le norme che si applicano a livello di Unione all'evoluzione internazionale. Le linee guida FCTC sul confezionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco, ad esempio, sollecitano avvertenze illustrate di grandi dimensioni su entrambe le principali superfici visibili, informazioni obbligatorie sulla disassuefazione dal fumo e norme rigorose sulle informazioni ingannevoli."

¹⁰ A norma dell'articolo 3, paragrafo 4, la Commissione adotta atti delegati "per integrare nel diritto dell'Unione gli standard convenuti dalle parti dell'FCTC o dall'OMS relativamente ai livelli massimi di emissioni delle sigarette diverse dalle emissioni di cui al paragrafo 1 e delle emissioni dei prodotti del tabacco diversi dalle sigarette." A norma dell'articolo 4, paragrafo 5, la Commissione adotta invece atti delegati "per integrare nel diritto dell'Unione gli standard convenuti dalle parti dell'FCTC o dall'OMS relativamente ai metodi di misurazione."

2014/40/UE e 2003/33/CE, come annunciato nel piano europeo di lotta contro il cancro. Più in particolare, per quanto riguarda le previste linee guida specifiche dell'FCTC sull'articolo 13, i legislatori dell'Unione dovranno tenerne conto specificamente nell'affrontare strategie di marketing nuove e innovative, ad esempio sulle piattaforme di social media e su altre piattaforme di comunicazione dei media digitali, come pure la rappresentazione del tabacco in media di intrattenimento sempre più vari.

La decisione prevista relativa ai possibili emendamenti al regolamento interno della COP costituisce un atto avente effetti giuridici a causa del carattere vincolante del regolamento interno, nonché a causa del fatto che la COP è un organo con poteri decisionali a norma dell'FCTC¹¹. Gli emendamenti al regolamento interno della COP vincolerebbero le parti dell'FCTC (e quindi anche l'Unione) in modo equivalente all'accordo principale.

Anche la decisione prevista relativa all'emendamento alla procedura di nomina del responsabile del segretariato costituisce una decisione avente effetti giuridici. In primo luogo, le funzioni del responsabile del segretariato vanno oltre le funzioni puramente amministrative e comprendono anche un'influenza sulla politica e sul lavoro sostanziale dell'FCTC. Di conseguenza la nomina del responsabile del segretariato costituirebbe una decisione avente effetti giuridici ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE. Questa conclusione si estende anche alle decisioni della COP che modificano la procedura di nomina del responsabile del segretariato, che costituiscono decisioni di natura organizzativa che incidono sul processo decisionale concernente decisioni aventi effetti giuridici (ossia relative alla nomina del responsabile del segretariato).

Gli atti previsti non integrano né modificano il quadro istituzionale dell'accordo.

Poiché molte delle decisioni che dovrebbero essere adottate in occasione della decima sessione della COP sono considerate aventi effetti giuridici, la base giuridica procedurale adeguata per la proposta di decisione del Consiglio che stabilisce le posizioni dell'Unione nell'ambito della decima sessione della COP è l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

Per motivi di efficienza procedurale, la presente proposta di decisione del Consiglio contempla le posizioni dell'Unione relative all'intero dibattito e a tutte le decisioni sostanziali previste per la decima sessione della COP, indipendentemente dal fatto che abbiano effetti giuridici.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o presenta una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

¹¹ Cfr. la sezione 2.2.

4.2.2. *Applicazione al caso concreto*

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano il mercato interno, in particolare la libera circolazione di merci e servizi, sulla base di un elevato livello di protezione della salute umana, specialmente dei giovani. La base giuridica sostanziale della proposta di decisione è pertanto l'articolo 114 TFUE.

4.3. **Conclusioni**

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 114 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alle posizioni da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della decima sessione della conferenza delle parti della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per la lotta contro il tabagismo (FCTC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione quadro per la lotta contro il tabagismo ("FCTC") dell'Organizzazione mondiale della sanità è stata conclusa dall'Unione a norma della decisione 2004/513/CE del Consiglio¹ ed è entrata in vigore il 27 febbraio 2005.
- (2) A norma dell'articolo 23, paragrafo 5, dell'FCTC, la conferenza delle parti ("COP") può adottare le decisioni necessarie a promuovere l'attuazione efficace dell'FCTC.
- (3) L'obiettivo della direttiva 2014/40/UE² è il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati al fine di garantire, tra l'altro, che l'Unione adempia gli obblighi previsti dall'FCTC. L'obiettivo della direttiva 2003/33/CE³ è il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla pubblicità a favore dei prodotti del tabacco e alla loro promozione.
- (4) Si prevede che nel corso della sua decima sessione, che si terrà dal 20 al 25 novembre 2023, la COP adotti determinati atti aventi effetti giuridici, tra cui un atto tale da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa dell'Unione relativa alla lotta contro il tabagismo. È pertanto opportuno stabilire le posizioni da adottare a nome dell'Unione nell'ambito della decima sessione della COP a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

¹ Decisione 2004/513/CE del Consiglio, del 2 giugno 2004, relativa alla conclusione della convenzione quadro dell'OMS per la lotta contro il tabagismo (GU L 213 del 15.6.2004, pag. 8).

² Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 1).

³ Direttiva 2003/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco (GU L 152 del 20.6.2003, pag. 16).

- (5) Poiché è importante monitorare costantemente la composizione e le emissioni dei prodotti del tabacco, in particolare di quelli nuovi, è opportuno accettare di proseguire le attività in questo ambito a livello di un gruppo di esperti e di mantenere la sospensione del mandato del relativo gruppo di lavoro.
- (6) Conformemente alla posizione espressa in occasione dell'ottava sessione della COP, l'Unione dovrebbe sostenere l'adozione della proposta di nuove linee guida sulla pubblicità, la promozione e la sponsorizzazione del tabacco e sulla sua rappresentazione nei media di intrattenimento, in linea con l'obiettivo generale dell'Unione di ridurre il consumo dei prodotti del tabacco.
- (7) In considerazione della preoccupante rapida crescita del mercato dei prodotti del tabacco nuovi ed emergenti e dei relativi effetti sulla salute umana, è opportuno sottolineare l'importanza di monitorarne costantemente il consumo.
- (8) L'Unione dovrebbe riconoscere la necessità di cooperare a livello internazionale per quanto riguarda il contributo dell'FCTC alla promozione e al rispetto dei diritti umani e accettare di cooperare a livello internazionale al fine di individuare e discutere misure lungimiranti di lotta contro il tabagismo. L'Unione dovrebbe inoltre accettare di collaborare con tutte le parti per quanto riguarda la responsabilità per i danni causati dal tabacco.
- (9) L'Unione dovrebbe sostenere l'ulteriore sviluppo del sistema di comunicazione dell'FCTC e approvare l'istituzione del meccanismo di riesame dell'attuazione dell'FCTC.
- (10) L'Unione dovrebbe sostenere le disposizioni giuridiche e amministrative proposte per il fondo d'investimento dell'FCTC, come pure l'adozione delle proposte di piano di lavoro e di bilancio per il periodo finanziario 2024-2025, e suggerire di esaminare le possibilità di risparmio per evitare futuri aumenti dei contributi accertati.
- (11) L'Unione dovrebbe sostenere il mantenimento dello status di osservatore in seno alla COP per 26 organizzazioni non governative e accogliere positivamente l'opportunità di essere aggiornata sulle risoluzioni di rilievo per l'FCTC adottate dall'Assemblea mondiale della sanità.
- (12) Al fine di consentire una preparazione e una rappresentazione adeguate delle posizioni dell'Unione, quest'ultima dovrebbe proporre un emendamento al regolamento interno della COP affinché il segretariato sia tenuto a trasmettere i documenti ufficiali della conferenza almeno 120 giorni prima di ogni COP.
- (13) Per semplificare i lavori della COP e organizzare sessioni virtuali della COP, nonché per prevedere la possibilità di designare un responsabile del segretariato facente funzione, l'Unione dovrebbe inoltre sostenere gli emendamenti al regolamento interno della COP proposti a tal fine.
- (14) L'Unione dovrebbe sostenere il miglioramento del processo di selezione e di nomina del responsabile del segretariato della convenzione, in particolare per semplificare il rinnovo unico del mandato, rispettando nel contempo i criteri oggettivi di prestazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le posizioni da adottare a nome dell'Unione nell'ambito della decima sessione della conferenza delle parti della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per

la lotta contro il tabagismo sono conformi a quanto disposto nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Alla luce dell'andamento della decima sessione della conferenza delle parti della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta contro il tabagismo, i rappresentanti dell'Unione, in consultazione con gli Stati membri, possono concordare adeguamenti delle posizioni di cui all'articolo 1 in riunioni di coordinamento in loco, senza ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente